

083 4802205 TRIBUNALE DI MESSINA		
N. 6678	10/11/2023	
UOR	CC	NDJ
Penale	Espressiva	Attiva
Passivo	Scrittorio	



TRIBUNALE DI MESSINA

Bando
per l'iscrizione nell'albo degli amministratori Giudiziari di
Condominio

IL PRESIDENTE

visto l'articolo 1129 del codice civile, che regola i presupposti e le modalità della nomina dell'amministratore di condominio da parte dell'Autorità giudiziaria;

letto l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 1 dicembre 2012, n. 220, che specifica i requisiti soggettivi minimi occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio;

ravvisata l'opportunità di istituire presso questo Tribunale un albo degli amministratori giudiziari di condominio, dal quale attingere allo scopo di assicurare che il conferimento delle nomine avvenga secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;

ritenuto che a fini di maggiore funzionalità e trasparenza vanno fissati criteri più restrittivi di quelli previsti per le nomine volontarie;

atteso l'esito di preliminari interlocuzioni con gli Ordini professionali interessati,

DISPONE

Art.1

Oggetto del bando

1. E' indetto un bando per l'iscrizione nell'albo degli amministratori di condominio che possono essere nominati dai giudici del Tribunale di Messina nei casi e ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.

Art. 2
Attività degli amministratori

Gli amministratori, oltre a quanto previsto dall'articolo dell'articolo 1129 del codice civile e da ogni altra disposizione di legge, esercitano le attribuzioni elencate nell'articolo 1130 dello stesso codice.

Art. 3
Iscrizione nell'albo

1. Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
 - a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina
 - b) siano di condotta morale irreprensibile;
 - c) abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati e non siano indicati nell'elenco dei protesti cambiari;
 - d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) abbiano conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - g) siano dotati di specifica competenza tecnica nella gestione di condomini;
 - h) abbiano frequentato un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia (salva la deroga ammessa dall'articolo 71 bis, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

2. Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nell'albo provvede un Comitato, formato dal Presidente e dai due Giudici più anziani della prima sezione civile del Tribunale di Messina. Avverso i provvedimenti del Comitato è possibile proporre reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 5.

Art. 4
Modalità di compilazione della domanda e allegati.

1. La domanda per l'inserimento nell'albo deve essere diretta al Presidente del Tribunale di Messina esclusivamente nelle finestre temporali 1-30 gennaio e 1-30 giugno di ogni anno e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: "prot.tribunale.messina@giustiziacert.it"

2. **Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:**
 - a) il cognome e il nome del richiedente;



- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata).


3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Messina;
- c) il godimento dei diritti civili e politici (oppure i motivi del mancato godimento di tali diritti);
- d) la mancanza di pronunce di interdizione o di inabilitazione e del proprio nominativo nell'elenco dei protesti cambiari;
- e) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi (oppure le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso);
- f) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- g) il titolo professionale e la data di eventuale iscrizione nel relativo albo (come quello degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, ecc.);
- h) quale corso di formazione in materia di amministrazione condominiale frequentato e/o abbiano frequentato (o, nel caso di deroga ex articolo 71 *bis* citato, quale condominio abbiano amministrato per almeno un anno nel triennio ivi specificato);
- i) le pregresse esperienze di amministrazione condominiale (con specificazione delle gestioni volontarie e di quelle giudiziarie);
- l) i rapporti di coniugio, di parentela, di affinità con magistrati, funzionari o cancellieri in servizio presso il Tribunale di Messina (o con loro prossimi congiunti da intendersi ai sensi dell'art. 307 comma IV c.p.);
- m) le situazioni, in atto o anche solo pregresse, di esercizio professionale proprio o di eventuali soci, associati o comunque colleghi dello stesso studio — (ad es. di avvocato), o di collaborazione (ad es. come consulente tecnico di parte), in relazione a procedimenti relativi a cause di natura condominiale o in cui comunque un condominio sia parte;

3. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

4. Alla domanda devono essere allegati;

- copia non autenticata di valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- un *curriculum vitae* e i documenti diretti a dimostrare l'esperienza e la qualificazione professionale.



Art. 5

Cancellazione o sospensione dall'albo

1. Il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Messina, se dopo l'iscrizione ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 3 dispone la cancellazione dall'albo.
2. Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'ordine di appartenenza.
3. Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Messina e trasmesso o in formato cartaceo alla segreteria della Presidenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio:
"prot.tribunale.messina@giustiziacert.it"
4. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti della Seconda Sezione Civile e della Prima Sezione Penale dello stesso, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 6

Registro degli incarichi

1. Presso la cancelleria della prima sezione civile è istituito un registro telematico nel quale viene immediatamente annotato, sia in ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi degli iscritti, ogni incarico di amministrazione giudiziaria di condomini conferito dai Giudici del Tribunale.
2. A tal fine i provvedimenti di nomina vanno comunicati dai Giudici a detta cancelleria, che semestralmente ne informa il Presidente del Tribunale e ne cura la pubblicazione nel sito *web* dell'Ufficio.
3. I giudici, previa consultazione prima di ogni nuova nomina dell'albo degli amministratori e del registro degli incarichi, assicurano che questi siano dati soltanto a iscritti all'albo e con equa distribuzione tra loro, così da evitare che allo stesso professionista ne siano affidati in numero superiore al 10% del totale.

4. Qualora in via eccezionale i Giudici intendano nominare una persona non iscritta nell'albo, sono tenuti a dare comunicazione al Presidente del Tribunale spiegando per iscritto le ragioni della deroga.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente bando avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza .
2. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità correlate alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco, nonché' alla sua messa a disposizione del Sig. Presidente , dei Giudici e del personale del Tribunale di Messina per il periodo di tempo necessario per il loro conseguimento .
3. I medesimi dati personali potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, il richiedente esprime nella domanda il consenso al trattamento dei dati personali.
5. I provvedimenti di nomina saranno pubblicati periodicamente (almeno ogni sei mesi) nel sito *web* del Tribunale di Messina

Il Presidente ff
Dott. Massimiliano Micali

